

GLI ESEMPI

LA SITUAZIONE

LE SCELTE DA COMPIERE

La collaborazione a fine anno

Ad un lavoratore dipendente viene offerta una **collaborazione professionale** nella parte finale del 2019. Il **reddito da lavoro dipendente**, sommato a quello da collaborazione, supera il limite di 30mila euro. Si realizza la **causa ostativa** prevista dal Ddl di Bilancio, che impedisce l'accesso al regime forfettario nell'anno 2020

Il reddito da collaborazione rileva fiscalmente nell'anno in cui viene percepito. Se una parte del compenso, per l'attività svolta a fine 2019, viene percepito nel 2020, dopo il 12 gennaio, il contribuente non supererà nell'anno 2019 il limite di 30.000 euro e potrà applicare il forfait nel successivo anno 2020.

L'aumento di organico

Un professionista in regime forfettario ha in forza **un dipendente** a cui corrisponde uno stipendio di 18mila euro nel 2019. Vorrebbe assumere **un altro collaboratore**. In questo modo rischia di **"sforare" il limite** dei 20mila euro di compensi per il personale e i collaboratori, previsto dal Ddl di Bilancio 2020

Il contribuente può decidere di rinviare l'avvio della collaborazione nel periodo di imposta successivo (2020) o corrispondere una parte dei compensi al collaboratore nell'anno 2019 in modo da non superare la soglia e applicare il forfait anche nell'anno successivo.

La decisione sulle quote

Un professionista possiede una **quota di partecipazione** in una società di persone. Si trova quindi in una situazione che rappresenta una **causa ostativa** all'accesso nel regime forfettario. Si pone il problema di come entrare nel regime agevolato e del momento in cui cedere la partecipazione.

Il professionista deve cedere la partecipazione entro il 31 dicembre 2019. Lo scorso anno i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sono stati tardivi (circolare 9 del 10 aprile 2019). Quindi, in base allo Statuto del contribuente, è stato possibile cedere le partecipazioni anche nell'anno successivo all'ingresso nel forfait. Stavolta no.

Il compenso straordinario

Un professionista dovrebbe incassare entro la **fine del 2019** un **compenso straordinario** che lo porterebbe a **superare il limite** di 65mila euro di compensi annui. Il disegno di legge di bilancio ha eliminato la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 20 per cento per lo scaglione successivo, da 65mila a 100mila euro.

È possibile rinviare l'incasso all'anno successivo (2020) in modo da non superare i 65mila euro e rimanere nel forfait. Ma se il cliente che deve pagare è un altro professionista, che applica il regime ordinario di cassa, avrà interesse a pagare nel 2019 per considerare subito in deduzione il costo e il rinvio sarà più difficile.